

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 90/A

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI DEI PROCEDIMENTI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA (STAGIONE SPORTIVA 2011/2012) RELATIVI AI CAMPIONATI DI SERIE A – A2 – B - UNDER 21 – SERIE A FEMMINILE DI CALCIO A CINQUE; ALLA FASE DI SPAREGGIO TRA LE SECONDE CLASSIFICATE DEI CAMPIONATI REGIONALI PER L'AMMISSIONE AL CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE B DI CALCIO A CINQUE STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 E ALLA PRIMA FASE DI QUALIFICAZIONE ALLA FASE FINALE NAZIONALE DEI CAMPIONATI FEMMINILE E JUNIORES DI CALCIO A CINQUE.

Il Presidente Federale,

- preso atto della richiesta della Divisione Calcio a 5 di abbreviare i termini, nella stagione sportiva 2011/2012, per i procedimenti dinanzi al Giudice Sportivo ed alla Corte di Giustizia Federale delle seguenti gare:
  1. ultime quattro giornate della stagione regolare dei Campionati di Serie A – A2 – B – Serie A Femminile;
  2. ultime quattro giornate della stagione regolare dei Campionati Under 21;
  3. gare ad eliminazione diretta (Play Off e Play Out) con esclusione di quelle relative all'assegnazione del Titolo di Campione d'Italia maschile e femminile (Play Off) e di Campione d'Italia Under 21 (Play Off e Gare di ammissione alla II<sup>a</sup> Fase di Play Off);
  4. spareggi tra le seconde classificate dei Campionati regionali per l'ammissione al Campionato nazionale di Serie B stagione sportiva 2012/2013;
  5. gare della prima fase di qualificazione alla fase finale nazionale del campionato Juniores di calcio a 5.
- ravvisata l'esigenza di dare rapida conclusione ad eventuali procedimenti d'ufficio o introdotti ai sensi dell'art. 29 commi 3,5, e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, i cui esiti possono aver incidenza sul risultato delle gare;
- visto l'art. 33, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva;

d e l i b e r a

che gli eventuali procedimenti d'ufficio o introdotti ai sensi dell'art. 29 commi 3, 5 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, relativi alle gare di cui ai punti 1,2,3,4 e 5 delle premesse, si svolgano con le modalità procedurali e nei termini di seguito indicati:

i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo il giorno successivo alla disputa di ciascuna gara;

gli eventuali reclami a norma dell'art. 29 comma 4 lett.b), comma 6 lett. b) e comma 8 lett. b) del Codice di Giustizia Sportiva, dovranno essere proposti dalla società interessata con atto motivato da trasmettere alla società controinteressata, in uno con la prova di ricezione dell'atto da parte della società controinteressata, e pervenire al Giudice Sportivo entro le ore 12.00 del giorno successivo a quello della effettuazione della gara, le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire con atto da trasmettere alla società appellante e in uno alla prova di ricezione dell'atto da parte di tale società, al Giudice Sportivo entro le ore 12.00 del giorno successivo al ricevimento dei motivi di reclamo; il Comunicato Ufficiale contenente le decisioni del Giudice Sportivo sarà pubblicato lo stesso giorno;

gli eventuali reclami avverso le decisioni del Giudice Sportivo, devono essere proposti con procedura d'urgenza, ai sensi dell'art. 37, comma 7 Codice di Giustizia Sportiva. La decisione della Corte di Giustizia Federale sarà pubblicata con Comunicato Ufficiale nello stesso giorno della riunione;

l'introduzione dei reclami l'invio delle motivazioni e delle controdeduzioni, dovranno avvenire a mezzo fax e dovranno pervenire entro i termini sopra indicati;

Il termine che cade in un giorno festivo è prorogato al giorno successivo.

Per tutto quanto non disciplinato espressamente dal presente provvedimento si applicano le norme contenute nel Codice di Giustizia Sportiva

PUBBLICATO IN ROMA IL 29 NOVEMBRE 2011

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete